



CONTRATTO D'APPALTO

CONTRATTO DI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DURANTE IL
TEMPO PIENO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 C.I.G.: B804F84244

TRA

Ghirardini Simona nata a Rovigo (RO) il 10 giugno 1975 in qualità di responsabile dell'Area Amministrativa e Tributi del Comune di Polesella domiciliato per motivi di carica presso la sede municipale di Polesella, il quale agisce in esecuzione della decreto n. 16 del 23 dicembre 2025 e, pertanto, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Polesella, codice fiscale e partita I.V.A.00197350291, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) e dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che nel prosieguo dell'atto può essere chiamato per brevità anche "Comune";

E

Mazzacurati Sandro, nato a Ferrara (FE), il 13 marzo 1967, residente a Cervia (RA), in via Salara Statale n. 29/A, codice fiscale MZZSDR67C13D548A, il quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale, come tale munito dei necessari poteri, della società Sama srl, con sede legale in Ferrara (FE), via Maestri del Lavoro n. 4, cap 44100, codice fiscale e partita I.V.A. 02550950394, iscritto alla C.C.I.A.A. Ferrara con REA FE-217240, che nel prosieguo dell'atto può essere chiamato per brevità anche "Appaltatore o impresa";

PREMESSO CHE

- che il Comune di Polesella, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 17 luglio 2025, ha provveduto a istituire il servizio mensa presso la locale scuola primaria per il tempo pieno dal lunedì al venerdì;
- che con la stessa delibera la tariffa per singolo pasto è stata determinata in € 6,50 comprensivi di I.V.A. come per legge;
- che l'ente predetto ha inteso procedere con l'esternalizzazione del servizio deliberato, con previsione di incarico a terzi specializzati per la fornitura e la gestione della mensa;
- che il Comune di Polesella, per l'affidamento del servizio mensa, ha provveduto ad individuare, quale fornitore e distributore, l'operatore economico SAMA S.r.l.;
- che il Comune di Polesella ha stimato e presunto per il servizio deliberato, una fornitura di 210 pasti settimanali comprensivi di 15 pasti settimanali per gli insegnanti che svolgono il servizio di sorveglianza con aumenti o diminuzioni, variabili a seconda delle esigenze dell'utenza per l'importo complessivo di € 137.256,00 per l'intero periodo del servizio determinato in due anni scolastici ovvero a.s. 2025/2026 e a.s. 2026/2027;
- con determinazione a contrarre n. 240 del 21 agosto 2025 il Responsabile dell'Area Amministrativa e tributi ha avviato la procedura di affidamento diretto tramite trattativa diretta in Mepa n. 5575745, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- con determinazione n. 246 del 23 agosto 2025 il Responsabile dell'Area Amministrativa e tributi ha affidato il servizio all'“Appaltatore”; per l'importo complessivo di € 137.256,00 oltre iva al 4% di cui 460,00 di oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso;

- l'“Appaltatore” conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti e cause ostative alla sottoscrizione del contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all'“Appaltatore”, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio il servizio di preparazione e somministrazione di pasti monoporzione per la mensa scolastica della Scuola Primaria di Polesella.

Articolo 2. Obblighi dell'Appaltatore

L'“Appaltatore” si impegna all'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie alla piena e completa realizzazione del predetto servizio, nel rispetto delle condizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori documenti progettuali, e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento del servizio.

L'“Appaltatore” si impegna altresì a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.

L'“Appaltatore” si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 3. Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei dipendenti

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 36/2023, nell'esecuzione del presente contratto, l'“Appaltatore” si obbliga ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'artigianato come indicato in sede di offerta.

L'“Appaltatore” si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'“Appaltatore” anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dagli enti competenti.

In caso di inadempienze contributive a carico dell'“Appaltatore” risultanti dal DURC relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il “Comune” trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 36/2023.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto segnalato dalle organizzazioni sindacali, il “Comune” invita per iscritto l'“Appaltatore” a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente detto termine, in assenza di formale e motivata contestazione della fondatezza della richiesta, il “Comune” potrà pagare anche nel corso del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'“Appaltatore”.

Articolo 4. Obblighi dell'Appaltatore in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che l'“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12

marzo 1999 numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, escluso il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore, inferiore a 15.

Articolo 5. Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal “Comune” all’“Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 137.256,00 (euro centotrentasettemiladuecentocinquantasei/00), oltre all’I.V.A. nella misura di legge e che il prezzo unitario di ogni pasto a carico del Comune di Polesella è di € 8,17 oltre iva al 4%.

Qualora il “Comune” richiedesse modifiche contrattuali, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 120 del Decreto legislativo 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto.

I pagamenti hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto.

Il “Comune”, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata con la determinazione n. 240 del 22 agosto 2025.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Il Codice Univoco Ufficio dell’ufficio destinatario è: UFNRHU.

La fattura elettronica deve essere intestata a Comune di Polesella con sede in Piazza G. Matteotti n. 11, Polesella (RO), codice fiscale e partita I.V.A 00197350291 e deve obbligatoriamente riportare il codice identificativo di gara (CIG) oltre che completate con gli estremi del contratto e con il numero della determinazione di impegno della spesa sopra citata, come previsto dall’art. 191

del decreto legislativo 267/2000.

In occasione di ogni pagamento il “Comune” eseguirà le verifiche previste per legge, attivando in caso di inadempimento dell’“Appaltatore” le misure conseguenti.

Articolo 6. Revisione dei prezzi

Come previsto dall’articolo 60 del decreto legislativo 36/2023, si evidenzia che è ammessa la revisione dei prezzi a norma di legge.

Articolo 7. Tracciabilità dei flussi finanziari

L’“Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, così come da ultimo definiti nella delibera n. 371 del 27 luglio 2022 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, in particolare:

- si impegna a comunicare al “Comune”, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati;

L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione al “Comune” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempimento.

Articolo 8. Regolarità contributiva

Il “Comune” dà atto che l’“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL/INPS_49902089 richiesto in data 09/07/2025, con scadenza validità il 06/11/2025.

Articolo 9. Termine per l’esecuzione del servizio e penali

Il servizio deve essere erogato a decorrere dal giorno ...

Si applicano le penali previste nel Capitolato Speciale di appalto.

Articolo 10. Subappalto

Non è ammesso il ricorso al subappalto.

Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trova applicazione per le sospensioni dei lavori l’articolo 121 del decreto legislativo 36/2023 oltre a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto.

Articolo 11. Controlli

Durante l’esecuzione del servizio il “Comune” potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

Si richiamano inoltre gli oneri dell’“Appaltatore” circa la garanzia e la perfetta conservazione delle materie e dei pasti come stabilito nel Capitolato Speciale

d'appalto.

I controlli e le verifiche eseguite dal "Comune" nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'"Appaltatore" per vizi, difetti e difformità dei servizi. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'"Appaltatore", né alcuna preclusione in capo al "Comune".

Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso

Il "Comune" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n. 122 e n. 123 del decreto legislativo 36/2023 e l'articolo 92 del decreto legislativo 81/2008.

Il "Comune" recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 159/2011.

In relazione alle previsioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165/2001, l'"Appaltatore" ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del "Comune", per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che abbiano esercitato, nei confronti dell'"Appaltatore", poteri autoritativi o negoziali per conto del "Comune". Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla "Comune", l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

Articolo 13. Cauzione definitiva

Il "Comune" e l'"Appaltatore" dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l'"Appaltatore" ha costituito, ai

sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 36/2023., cauzione definitiva, a mezzo fideiussione assicurativa numero 1/54416/96/2056625460, in data 03/09/2025, stipulata con Unipol Assicurazioni spa con sede legale in Bologna in via Stalingrado n. 45 – C.F. 00284160371 e P.Iva 03740811207, Agenzia di Ferrara n. 201, per 13.725,60 euro (tredicimilasettecentoventicinque/60 euro).

Il “Comune” e l’“Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, il “Comune” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l’“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se il “Comune” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 14. Polizza assicurativa

Il “Comune” prende atto che l’“Appaltatore”, come previsto dall’art. 117, comma 10, del decreto legislativo 36/2023, ha stipulato polizza assicurativa numero 1/54416/87/205589567, in data 23/07/2025, con Unipol Assicurazioni spa con sede legale in Bologna in via Stalingrado n. 45 – C.F. 00284160371 e P.Iva 03740811207, Agenzia di Ferrara 201.

La polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di 1.000.000,00 euro (un milione/00 di euro) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Copia della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota, in data 27/08/2025 trasmessa dallo stesso “Appaltatore”. Detta polizza è conservata agli atti del “Comune”.

Articolo 15. Divieto di cessione del contratto

A seguito del presente contratto è fatto divieto di cessione a terzi in qualsiasi forma.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del decreto legislativo 36/2023, alle condizioni previste dalla legge n. 52/1991. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al "Comune".

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

Articolo 16. Modifica degli assetti proprietari

L'"Appaltatore" è tenuto a comunicare tempestivamente al "Comune" ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 17. Definizione delle controversie e Foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili che possano variare l'importo dell'opera tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile unico di progetto formulerà entro il termine di cui all'art. 210 del decreto legislativo 36/2023, proposta motivata di accordo bonario. In merito a tale proposta il Comune e l'"Appaltatore" dovranno pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'"Appaltatore" cessa la

materia del contendere relativamente alle riserve iscritte. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, non si farà ricorso all'arbitrato.

Le parti convengono che qualsiasi controversia giudiziaria derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto il Foro competente è quello di Rovigo. In nessun caso l'“Appaltatore” potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziari di cui sopra.

Articolo 18. Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto in oggetto sono a carico della società aggiudicataria. La stipula del contratto di appalto, avverrà, mediante il portale Mepa con la stipula di una scrittura privata in formato elettronico, a conclusione della “Trattativa Diretta”.

Articolo 19. Trattamento dei dati personali

Il “Comune” informa l' “Appaltatore” che titolare del trattamento dei dati personali è il “Comune” stesso.

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il “Comune” tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e

l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Il Comune di Polesella

Ghirardini Dott. ssa Simona

(firmato digitalmente)

L'operatore economico

Sama srl

Mazzacurati Sandro

(firmato digitalmente)